Studio Tecnico
ALIFUOCO

CENTRO ACCREDITATO
N. 416

SUNTO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008

Qualsiasi tipo di azienda che abbia dipendenti a proprio carico è soggetta agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008. Tale obbligo è esteso anche a società di fatto, anche senza dipendenti, in quanto i soci sono equiparati a lavoratori.
Gli obblighi, derivanti dall'applicazione del succitato decreto, a cui è sottoposto il Datore di Lavoro (titolare dell'attività) sono i seguenti:

- **Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).**

La figura del RSPP deve essere in possesso di un attestato, conseguito attraverso apposito corso, che lo abiliti a tale mansione per la specifica attività ATECO. Esso può essere interno o esterno all'azienda, salvo alcuni casi previsti dalla norma (attività ad altissimo rischio) in cui tale figura deve essere scelta tra i dipendenti e formata in tal senso.
La norma prescrive inoltre che la figura del RSPP, in alcuni casi, può essere assunta dallo stesso Datore di Lavoro, previo corso di formazione la cui durata varia a seconda della classificazione del rischio (basso, medio, alto) a cui appartiene l'azienda (es.: per il commercio rischio basso, per il settore costruzioni rischio alto).

- **Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Una volta nominato il RSL deve essere avviato ad un corso di formazione della durata di 32 ore, conseguendo relativo attestato.
Il nominativo del RLS deve essere notificato all'INAIL in via telematica.
Se i lavoratori non procedono alla nomina del RLS, il Datore di Lavoro è tenuto ad interpellare un Ente Bilaterale Territoriale, il quale provvederà alla nomina di un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST). In tal caso il Datore di Lavoro è tenuto a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero presso l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a).

- **Nomina degli addetti all'Emergenza Antincendio (AEA) e al Primo Soccorso (APS)**

Una volta individuati i lavoratori a cui affidare tali compiti, essi devono essere avviati ai relativi corsi di formazione, conseguendo relativi attestati. La durata dei corsi varia sempre in base alla classificazione del rischio.

- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

Al Datore di Lavoro spetta l'obbligo di redigere un Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) presenti nella propria Azienda.
Un esame più approfondito di tale obbligo si rende necessario per comprendere quali insidie si nascondono nell'esatta valutazione dei rischi e sugli adempimenti da porre in essere a seguito della loro individuazione.

L'obiettivo della Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, è predisporre tutti provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori e principalmente quello di:

1. Individuare tutte le fonti di pericolo e valutarne la possibile incidenza sui lavoratori;
2. Eliminare alla fonte i fattori di rischio o almeno ridurli;
3. Ove il rischio non sia eliminabile, fornire adeguati Dispositivi di protezione individuale ai singoli lavoratori esposti;
4. Programmare ed attuare i necessari percorsi di informazione e formazione sui rischi;
5. Predisporre tutte le attività necessarie per ottemperare alla vigente normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a tali obiettivi, i provvedimenti necessari al conseguimento delle migliori condizioni di salubrità e sicurezza, possono essere così classificati:

a) misure di tutela generali;
b) misure di tutela specifiche;
c) misure di emergenza;

Le misure di tutela generali sono quelle intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all'interno di una specifica categoria di rischio. Le misure di tutela specifiche, sono quelle attuate laddove si riscontri uno specifico rischio legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori.

Le misure generali di tutela prevedono:

1. Corretta informazione e formazione dei lavoratori in merito ai possibili rischi cui potrebbero essere soggetti;
2. Adeguato sistema di gestione delle mansioni e degli incarichi ricoperti al fine di limitare le eventuali esposizioni a fattori di rischio;
3. Formazione circa il corretto utilizzo dei DPI;
4. Riduzione alla fonte di eventuali rischi;
5. Presenza della squadra di gestione delle emergenze e primo soccorso.

Le misure di tutela specifiche si riferiscono a tutte le azioni di prevenzione o di riduzione dei rischi, che contemplano specifiche criticità riferibili a locali, macchine attrezzature e/o impianti.
Queste si articolano in modo specifico imponendo ad esempio particolari comportamenti, eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale, obbligo d'intervento di eventuale personale esperto e formato per la specifica area di rischi evidenziata. In generale si possono configurare all'interno di questa tipologia di misure, quelle che richiedono una specifica attenzione o emergono in relazione a precisi livelli di esposizione a rischi specifici.

Le misure di tutela specifica prevedono:

1. Adozione dei previsti DPI per i lavoratori maggiormente esposti a rischi che non possono essere evitati;
2. Attribuzione alle mansioni solo dopo adeguata informazione e formazione alla specifica mansione ricoperta.

Le misure di emergenza sono quelle che si attuano per la prevenzione o riduzione di rischi derivanti da situazione di emergenza non prevedibili o che richiedono interventi specifici per gestire particolari eventi pericolosi come terremoti, incendi, allagamenti, infortuni con menomazioni o lesioni a danno dei lavoratori e del personale, attacchi terroristici, esplosioni.
All'interno di queste tipologie di eventi, si configurano le specifiche azioni descritte ad esempio nell'apposito piano per la gestione delle emergenze e l'evacuazione

Le misure di emergenza adottate sono:

1. Adozione di un dettagliato Piano di Emergenza ed Evacuazione;
2. Mezzi e presidi per il primo soccorso adeguati al D.M. 388/03;
3. Corretta manutenzione dei presidi antincendio e verifica periodica della funzionalità;
4. Verifica dell'adeguatezza delle uscite di emergenza e della loro corretta funzionalità;
5. Effettuazione delle prove di esodo.

La sola individuazione delle fonti di pericolo di cui al punto 1 richiede una competenza specifica in base alla classificazione del rischio a cui si fa riferimento. Per meglio comprendere, se ad esempio si fa riferimento ai rischi così detti graduati, essi comprendono rischio esplosione (Atex), biologico, chimico, microclima, rumore, vibrazione, radiazioni ottiche artificiali (ROA), ecc., le cui valutazioni, oltre alle specifiche competenze di tecnici abilitati, richiedono misurazioni effettuate con appositi strumenti.
In considerazione di quanto sopra si può comprendere che per non incorrere in sanzioni derivanti da una errata valutazione, il Datore di Lavoro dovrà necessariamente ricorrere a specifiche competenze tecniche o Centri organizzati per adempiere a tutte le necessità valutative (come ad esempio lo Studio Tecnico Alifuoco s.r.l.). I risultati di tali valutazioni sono il punto di partenza per l'attuazione di tutte le procedure sopra elencate ed oggetto di una dettagliata descrizione nel DVR.
Tale Documento andrà di volta in volta aggiornato in funzione di eventuali variazioni organizzative dell'attività.

- **Nomina del Medico Competente**

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008:
nei casi previsti dalla normativa vigente;
nei casi qualora ne faccia la richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:
1. Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
2. Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all'art. 176 D.Lgs. 81/2008;
3. Esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli artt. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
4. Esposizione a sostanze pericolose quali chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli artt.229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
5. Esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 279 D.Lgs. 81/2008;
6. Mansioni inerenti attività di trasporto e all'espletamento dei lavori pericolosi di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:
• conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E, o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
• addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti,
• attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei lavori pericolosi – l'impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
• addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;
7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

- **Corso di formazione in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 e dalle modifiche apportate in data 25/07/2012**

Dal 26 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli accordi Stato Regioni volti a regolamentare l'erogazione della formazione per:
- datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP
- dirigenti e preposti
- lavoratori

distinguendo tra formazione generale (FG) e specifica (FS).

Studio Tecnico
ALIFUOCO

ANFOS
Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro

CENTRO ACCREDITATO
N. 416

Gli accordi sottolineano con forza l'importanza attribuita dal legislatore alla formazione continua nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro. Definiscono la tipologia, la durata, i contenuti delle attività formative a seconda della classificazione di rischio delle aziende: BASSO, MEDIO, ALTO, come da codici ATECO.

E' resa obbligatoria in caso di nuove assunzioni, cambi di mansione, trasferimenti, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze/preparati.

Di seguito le nuove previsioni:
NUOVI ASSUNTI: l'obbligo formativo dovrà essere completato entro 60 giorni dall'assunzione

PREPOSTI: 8 ore di formazione specifica entro il 26.01.13 - aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Se hanno già frequentato specifico corso ai sensi del D. Lgs. 81/08 dovranno fare aggiornamento di 6 ore entro il 26.01.2013

DIRIGENTI: 16 ore di formazione specifica entro il 26.01.13 - aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Se hanno già frequentato specifico corso ai sensi del D.Lgs. 81/08 dovranno fare aggiornamento di 6 ore entro il 26.01.2013

LAVORATORI:

Classificazione rischio azienda	Settori di attività	Formazione lavoratori ore
BASSO	Commercio, uffici, alberghi, risotranti, banche, assicurazioni	8 ore (4 FG + 4 FS) Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
MEDIO	Agricoltura, trasporti, P.A., scuole	12 ore (4 FG + 8 FS) Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
ALTO	Edilizia, cave, manifatture, Oil & Gas, chimica, gomma, plastica, sanità, case di riposo	16 ore (4 FG + 12 FS) Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni

I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione antecedenti l' 11.01.2007 dovranno frequentare 6 ore di aggiornamento entro l' 11.01.2013.

DATORI DI LAVORO CON INCARICO RSPP:

Classificazione rischio azienda	Settori di attività	Formazione lavoratori ore
BASSO	Commercio, uffici, alberghi, risotranti, banche, assicurazioni	Corso base 16 ore Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
MEDIO	Agricoltura, trasporti, P.A., scuole	Corso base 32 ore Aggiornamento 10 ore ogni 5 anni

STUDIO TECNICO ALIFUOCO s.r.l.
PROGETTAZIONI E CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E ANTINCENDIO
Via Fabio Massimo, 13 – 80125 Napoli
Tel. 081.2399508 – Fax 081.2422562 – Cell. 338.4741328
e-mail: info@studioalifuoco.it - web-site: www.studioalifuoco.it

Studio Tecnico
ALIFUOCO

CENTRO ACCREDITATO
N. 416

ALTO	Edilizia, cave, manifatture, Oil & Gas, chimica, gomma, plastica, sanità, case di riposo	Corso base 48 ore Aggiornamento 14 ore ogni 5 anni

I datori di lavoro RSPP che hanno già frequentato corso di formazione di 16 ore dovranno frequentare 6 ore di aggiornamento entro il 26.01.2014.
I datori di lavoro RSPP esonerati dal corso di formazione di 16 ore (poiché nominati RSPP prima del 31.12.1996) dovranno frequentare 6 ore di aggiornamento entro il 26.01.2014.
I datori di lavoro RSPP di una nuova azienda dovranno frequentare il corso di formazione base specifico per il loro settore, entro 90 giorni dal giorno di avvio dell'attività.
Gli accordi non modificano quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di corsi di aggiornamento specifici per addetti a compiti speciali (conducenti carrelli elevatori e mezzi di movimentazione, mezzi di sollevamento, piattaforme aeree, PES/PAV), per addetti antincendio e addetti al primo soccorso.
Sono state invece modificate le caratteristiche delle aziende erogatrici della formazione ed i requisiti di idoneità dei docenti.
Ogni azienda dovrebbe predisporre uno specifico piano formativo che, tenendo conto della situazione in essere, pianifichi nel tempo i necessari interventi formativi al fine di adempiere agli obblighi legislativi, anche per non incorrere nelle sanzioni previste.

STUDIO TECNICO ALIFUOCO s.r.l.
PROGETTAZIONI E CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E ANTINCENDIO
Via Fabio Massimo, 13 – 80125 Napoli
Tel. 081.2399508 – Fax 081.2422562 – Cell. 338.4741328
e-mail: info@studioalifuoco.it - web-site: www.studioalifuoco.it

Studio Tecnico
ALIFUOCO

CENTRO ACCREDITATO
N. 416

Si riporta qui di seguito un estratto del Nuovo Quadro Sanzionatorio per le principali inadempienze da parte del Datore di Lavoro

MANCATA NOMINA DELL'RSPP
Ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto 3-6 mesi; Art. 55 c.1

OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400; Art. 55 c.1
In alcuni casi : arresto da 4 a 8 mesi

VALUTAZIONE DEI RISCHI INIDONEA o non aggiornata
Ammenda da € 2.000 a € 4.000; Art. 55 c.3

MANCATA CUSTODIA presso l' unità produttiva del DVR
Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.600 – Art.55 c.5 f

MANCATA NOMINA E FORMAZIONE SQUADRA DI EMERGENZA
Ammenda da € 750 a € 4000 o arresto da 2 a 4 mesi (Art. 55 c5-a)

MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Arresto 2-4 mesi o ammenda da 1.200 a € 5.200 Art. 55 c5 – c

VIDEOTERMINALISTI: mancato rispetto pause, sorveglianza sanitaria, principi ergonomici
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (Art.178)

MANCANZA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (Art. 165)

MANCANZA DI FORMAZIONE SULLA SEGNALETICA
Ammenda da € 750 a € 4.000 o arresto 2-4 mesi (Art. 165)

MANCATA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 (Art. 55 c.5 -d)

STUDIO TECNICO ALIFUOCO s.r.l.
PROGETTAZIONI E CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E ANTINCENDIO
Via Fabio Massimo, 13 – 80125 Napoli
Tel. 081.2399508 – Fax 081.2422562 – Cell. 338.4741328
e-mail: info@studioalifuoco.it - web-site: www.studioalifuoco.it